

Roma, 18 dicembre 2019

Alle Filcams regionali e comprensoriali

Loro Sedi

Oggetto: Autogrill/Nuova Sidap – Aggiornamenti a dicembre 2019

Car* compagn*,

nel contesto dei coordinamenti nazionali delle strutture e dei delegati convocati a novembre e a dicembre sono emerse alcune problematiche non riconducibili esclusivamente alla sfera aziendale Autogrill.

Ferme restando le determinazioni assunte in sede di coordinamento **1)** di approfondire i termini della problematica del lavoro notturno “in solitudine” (“isolato” o “solitario” che dir si voglia) in un coordinamento naz.le di aggiornamento previsto tra gennaio e febbraio 2020, ad ogni modo preventivamente rispetto al consueto incontro con la direzione aziendale volto all’esercizio dei diritti di informazione, **2)** di convocare, tra febbraio e marzo 2020, un coordinamento naz.le in forma seminariale, di due giornate, in tema di salute e sicurezza, parte rilevante della discussione è stata riservata:

- ✓ al tema della non obbligatorietà del lavoro festivo, in considerazione del pronunciamento della Corte d’appello di Milano dello scorso 5 dicembre;
- ✓ alle comunicazioni inviate dall’impresa a nostre strutture territoriali, relative alla nomina da parte delle stesse di Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Nel dettaglio:

✓ **Lavoro festivo e sentenza Corte d’appello di Milano**

Lo scorso 5 dicembre, la Corte d’appello di Milano si è pronunciata sul ricorso da parte di Autogrill rispetto alla sentenza emessa dal Tribunale dello stesso foro nel 2018. Il pronunciamento ha confermato il primo grado di giudizio ed ha quindi ribadito la non obbligatorietà della prestazione festiva per lavoratori ai quali si applica uno dei CCNL riconducibili al settore “Turismo” (il ricorso è stato infatti presentato, con l’assistenza della Filcams di Milano, da lavoratrici di Autogrill – azienda che fa riferimento alla *CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo* – assunte senza alcun vincolo di obbligatorietà/disponibilità in ordine al lavoro festivo, secondo quanto previsto dalla stessa lettera di assunzione).

In questa prima fase, le determinazioni assunte nel foro di Milano nei primi due gradi di giudizio, sebbene da ricondurre alla sfera individuale di riconoscimento del diritto soggettivo all'astensione dal lavoro in occasione delle festività e permanendo ad ogni modo l'eventualità che l'impresa ricorra in Cassazione, rappresentano un riferimento da tenere in considerazione in sede di contrattazione a livello territoriale/di punto di ristorazione; laddove infatti ne sussistano i presupposti, è opportuno che le strutture territoriali comincino ad assumere un orientamento, nella gestione dei confronti previsti, volto a sollecitare la discussione in tema di organizzazione del lavoro e, più specificamente, di regolamentazione del lavoro festivo, fornendo quindi assistenza ai lavoratori che siano intenzionati ad avvalersi di tale diritto.

Inevitabilmente, lo stesso tema rappresenterà oggetto di discussione nel contesto delle interlocuzioni con la direzione aziendale Autogrill che si svilupperanno, a livello nazionale, a partire dal 2020, anche in considerazione degli esiti degli incontri che si dovessero tenere nelle prossime settimane.

Considerate delicatezza e portata dell'argomento e le inevitabili implicazioni in termini più complessivi - *fermo restando l'invio a breve di specifica nota, di carattere settoriale, sul tema* - le strutture territoriali sono invitate fin d'ora al massimo raccordo con la struttura nazionale in ordine all'avvio di ulteriore contenzioso in Autogrill nonché all'eventuale estensione dello stesso rispetto ad altre aziende del settore.

✓ **Comunicazioni aziendali su nomine RSA**

Ci segnalano diverse strutture territoriali che sono pervenute/stanno pervenendo da parte di Autogrill comunicazioni attraverso le quali ci viene formalizzata richiesta di indicazione dell'unico dirigente (secondo l'interpretazione fornita dall'azienda), per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale, cui spetterebbe il diritto ai permessi sindacali retribuiti in base al combinato disposto degli articoli **44**, c. 1, lettera b) e **46**, c. 3, lettera a) del vigente *CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo* e **23**, c. 1 e 2, lettera a) della *Legge 300/1970*.

Ci risulta peraltro che altre imprese che applicano il richiamato CCNL (anche afferenti il comparto della ristorazione collettiva) stiano ponendo, negli stessi termini, la medesima questione (godimento dei permessi sindacali da parte di uno solo dei delegati componenti la RSA), talvolta estendendo tale disposizione anche ad altre prerogative/agibilità (ad es., intrasferibilità).

In considerazione, anche in questa circostanza, della portata più complessiva della problematica - *fermo restando l'invio a breve di specifica nota, di carattere settoriale, sul tema* - le strutture territoriali sono invitate ad aggiornare tempestivamente la struttura nazionale in ordine alla ricezione di comunicazioni di questo tenore e di agevolare il raccordo tra i rispettivi legali ed il legale di

riferimento della Filcams naz.le rispetto a tale questione (*Avv. Carlo De Marchis*) ai fini della definizione di un orientamento condiviso e di una risposta coordinata in merito.

Oltre ai previsti coordinamenti aziendali da tenersi tra gennaio e marzo 2020, richiamati in premessa alla presente comunicazione, vi anticipiamo inoltre la convocazione di un attivo dei delegati del comparto della ristorazione commerciale tra marzo e aprile 2020. Sarà nostra cura fornirvi tempestivamente i dettagli organizzativi e logistici delle diverse riunioni.

Saluti fraterni.

p. Filcams CGIL Nazionale

Fabrizio Russo